Documento 26/03/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 26/03/2012

Riferimento

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI – CIRCOLARE DIRIGENTE DEL COMUNE DI RIPOSTO – OPERE RICADENTI ALL'INTERNO DELLA ZONA "A" (CENTRO STORICO) DEL PRG – COMPETENZA RISERVATA AGLI ARCHITETTI – ESCLUSIONE INGEGNERI

Testo Viene richiesto parere sulla circolare interna del dirigente Architetto del Comune di Riposto (CT), laddove stabilisce che "tutti i progetti ricadenti all'interno del perimetro delle zone "A"- centro storico, del vigente PRG, nonché gli edifici vincolati di interesse storico-artistico… …debbono essere sottoscritti dalla figura professionale dell'architetto. Le eventuali nomine conferite alle figure dell'ingegnere e/o del geometra debbono essere affiancate da quelle dell'architetto e riportare la dicitura 'ciascuno per le proprie competenze' ".

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sulle competenze professionali e sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per quanto riguarda, in generale, l'assetto di competenze professionali di Architetti e Ingegneri in tema di edifici vincolati si rimanda alla lettura dei precedenti pareri CNI 31/01/2011 e 3/09/2010, allegati.

A ciò deve aggiungersi la novità intervenuta costituita dall'ordinanza 27 gennaio 2012 n.386 del Consiglio di Stato, che ha rimesso alla Corte di Giustizia UE due questioni pregiudiziali vertenti proprio sulla tematica del titolo di Ingegnere civile rispetto a quello di Architetto, sostenendo che "Ammettere gli Ingegneri migranti, provenienti da Paesi membri diversi dall'Italia a prestare la loro opera professionale in relazione agli interventi sugli immobili culturali senza ammettere allo stesso modo gli Ingegneri italiani sarebbe

contrario ai principi di diritto interno più volte ribaditi anche nella giurisprudenza costituzionale" (v. la recente circolare CNI n.42 del 16/03/2012).

Se quindi l'attuale assetto delle competenze – in generale – è che sulle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere storico-artistico e sugli edifici vincolati la competenza è dell'Architetto, mentre per la parte tecnica dell'intervento è legittimato anche l'Ingegnere, la posizione adottata dal dirigente del Comune di Riposto sembra andare oltre questo riparto.

Una restrizione limitata agli edifici vincolati – con la precisazione anzidetta e fermo restando quanto potrà statuire sulla questione la Corte di Giustizia UE – potrebbe, al più, ammettersi, ma lo stesso non può dirsi, ad avviso del Consiglio Nazionale, per la limitazione assoluta prevista nella circolare comunale con riferimento agli edifici "ricadenti all'interno del perimetro delle zone 'A' – centro storico – del vigente PRG".

Vietando, per tutti i progetti ricadenti nella zona "A" - centro storico, l'intervento dell'Ingegnere, se non affiancato dall'Architetto, la circolare finisce per introdurre una restrizione assoluta e arbitraria, basata su un criterio nominalistico e su di una valutazione aprioristica, priva di addentellato normativo.

Si contesta, cioè, l'assunto secondo cui la mera presenza di un immobile all'interno di un centro storico è idonea, ex se, a determinare l'esclusiva degli interventi in capo alla figura professionale dell'Architetto e l'incompetenza conseguente del professionista Ingegnere.

Diversamente sarebbe, ovviamente, se il centro storico tutto presentasse caratteri di particolare pregio storico e artistico, ma allora, in questo caso, sarebbe il carattere artistico delle opere a determinare la riserva di competenza (riaffermando quindi il principio sopra ricordato), e non la mera qualifica di zona "A" del PRG.

Ne deriva, a parere del Consiglio Nazionale, che ogni esclusione (dell'intervento autonomo della figura dell'Ingegnere) deve basarsi su di una valutazione caso per caso, in base alle concrete caratteristiche dell'immobile e deve essere assistita da congrua ed esaustiva motivazione, rigettando giudizi aprioristici, basati sull'utilizzo di formule generali.

La valutazione dell'Amministrazione dovrà quindi, di volta in volta, essere parametrata sul singolo intervento, accogliendo o rigettando il progetto firmato dall'Ingegnere – a seconda dei casi – in base ad una analisi e ad una valutazione dettagliata delle caratteristiche dell'immobile, ancorché relativo alla zona "A" – centro storico, e non sulla base di una preclusione astratta, basata sull'utilizzo di categorie generali, che non tengano conto della concreta natura del progetto presentato.

La tesi qui sostenuta – della possibilità di intervento della figura dell'Ingegnere anche per i progetti relativi ai centri storici – appare fortemente corroborata dall'importante sentenza 31 marzo 2011 n.1965 del Consiglio di Stato (su cui v. la circolare CNI 26/04/2011 n.418, rinvenibile anche sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Con la decisione in questione il giudice amministrativo d'appello ha annullato un bando di concorso di idee per la riqualificazione urbanistica di un centro storico, laddove escludeva la partecipazione degli Ingegneri, riservandola soltanto agli Architetti.

Nel caso specifico le rappresentanze degli Ingegneri avevano proprio lamentato che le attività oggetto del bando non rientravano tra quelle che l'art. 52 RD n.2537/1925 riserva agli Architetti e che, comunque, il Comune non aveva motivato circa le ragioni della riserva di tali attività agli Architetti.

Secondo il Consiglio di Stato la gara "non aveva ad oggetto opere di rilevante carattere artistico o il restauro e il ripristino di edifici vincolati, ma riguardava la riqualificazione e il recupero funzionale delle vie, della piazza e delle aree attigue del contro storico. Dalla relazione illustrativa del bando emerge chiaramente che la riqualificazione del centro storico includeva una serie di aspetti del tutto estranei rispetto alle competenze che l'art. 52 riserva agli Architetti" (v. la sentenza n.1965/2011 cit., allegata alla circolare CNI n.418/2011).

Poiché nel caso di specie si trattava "di una vasta attività di risistemazione del centro storico, che non attiene a opere di rilevante carattere artistico o al restauro di edifici vincolati, in quanto, la presenza nell'area di immobili assoggettati a vincolo o il riferimento a piazza dei Martiri come 'salotto della città' sono elementi inidonei a mutare natura ad una attività, che rientra nelle competenze anche degli Ingegneri", il giudice amministrativo ha dichiarato l'illegittimità della limitazione agli Architetti della partecipazione al bando di gara indetto dal Comune, accogliendo il ricorso degli Ingegneri e annullando il bando impugnato.

In questi termini è il parere richiesto, sulla base dei dati a disposizione e ferma restando la necessità di meglio specificare i contenuti della circolare oggetto di istanza di parere.

Data la rilevanza della tematica, qualora il presente contributo non sia sufficiente a far rimeditare l'Amministrazione, si chiede di essere informati degli sviluppi della vicenda.

ALLEGATI:

1)Parere CNI 31/01/2011;

2)Parere CNI 3/09/2010;

3)Circolare CNI 26/04/2011 n.418 (solo testo).